

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il DL 6 agosto 2021 n. 111 avente a oggetto “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” che all’art. 1 introduce l’obbligo per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie (di primo e secondo grado) di svolgere l’attività scolastica e didattica in presenza, mentre per le Università sottolinea ulteriormente la necessità di garantire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari;
- PRESO ATTO** che la predetta necessità è stata ribadita dal Ministro dell’Università e della Ricerca che, con circolare del 7 agosto 2021, ha richiamato gli Atenei all’obbligo di contemperare l’esigenza del ritorno alle attività in presenza con l’adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal DL n. 111/21;
- VISTE** le regole di sicurezza richiamate dal legislatore nazionale, alcune già note - come l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di accesso nei locali universitari con temperatura corporea superiore a 37,5° – altre, come l’obbligo di possesso della “**certificazione verde Covid 19**”, assolutamente innovative e di significativa incidenza sull’organizzazione di tutte le attività universitarie, non soltanto quindi quelle didattiche e curriculari;
- RITENUTO** che le nuove misure di sicurezza introdotte dal DM 111/21 richiederanno evidentemente anche un rapido aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione misure di contenimento e contrasto al COVID-19 della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM;
- CONSIDERATO** che ai sensi di legge l’obbligo di possesso della “**certificazione verde Covid 19**” in corso di validità è previsto, con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute:
- a) dall’1 settembre al 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza;
 - b) per tutto il personale scolastico e universitario (docenti di ruolo e a contratto, personale tecnico-amministrativo, nonché personale di società esterne che svolge attività all’interno dell’Ateneo)
 - c) per gli studenti di tutti i corsi di studio universitari e non universitari- ivi compresi, dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tirocinanti, tesisti, uditori e iscritti ai corsi singoli;
- PRECISATO** che il mancato possesso ed esibizione della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità comporta, ai sensi di legge, che “il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno

di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l’art. 9-ter, al DL n. 52/21);

PRECISATO altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della **certificazione verde Covid 19** in corso di validità saranno effettuate a campione, ai sensi di legge; tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e avendo cura di trattare i dati contenuti nella **certificazione verde Covid 19** nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

RICORDATO che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di **certificazione verde Covid-19** è sanzionato dall’art. 4 del DL 25 marzo 2020 n. 19;

VISTA la necessità di assumere quanto prima possibile decisioni univoche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, consentano di programmare idoneamente e in tempo utile le attività didattiche relative al primo semestre del prossimo anno accademico 2021/2022;

FATTE SALVE le ratifiche da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

Articolo 1 – Lezioni e altre attività didattiche frontali

Le lezioni e le altre attività didattiche frontali saranno svolte in presenza, qualora le aule siano disponibili e ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale, secondo l’orario delle lezioni già pubblicato nel portale di Ateneo. **Le lezioni in presenza saranno accessibili ai soli studenti in possesso della certificazione verde Covid-19.** Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da Covid-19. Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Le aule saranno occupate per almeno il 50% dei posti disponibili. **Sarà consentita l’occupazione in percentuale anche superiore, qualora siano verificate le necessarie condizioni di sicurezza e di distanziamento.** Si prevede pertanto la turnazione degli studenti, che dovranno prenotare il posto in aula attraverso l’applicazione IULM Lezioni e la **trasmissione di tutte le lezioni in diretta streaming.** La trasmissione in streaming favorirà la partecipazione degli studenti con particolari fragilità o che risultino immunodepressi, degli studenti non ancora in possesso della **certificazione verde Covid-19** nonché degli studenti residenti all’estero che – in presenza di limitazioni agli spostamenti determinati dall’emergenza epidemiologica tuttora in corso – sarebbero impossibilitati a garantire la presenza in aula.

Qualora i posti in aula non dovessero risultare sufficienti a garantire la frequenza in presenza per l'intera giornata, sarà data la possibilità di seguire (utilizzando di norma un proprio dispositivo) le lezioni nelle aule studio e nelle biblioteche agli studenti che avessero prenotato solo alcune ore di lezione della giornata.

Articolo 2 – Esami di laurea

Sono ripristinate le ordinarie modalità di svolgimento della prova finale. Gli esami di laurea triennale e magistrale si svolgeranno tutti in presenza. È consentita la presenza di un numero massimo di 3 accompagnatori per ciascun candidato sia in occasione della discussione sia, se previsto, in occasione del Graduation Day).

È richiesto obbligatoriamente, anche per gli accompagnatori, il possesso della **certificazione verde Covid-19**, in corso di validità, per partecipare alle discussioni di laurea e per partecipare alla Cerimonia del Graduation Day.

Articolo 3 – Ricevimento studenti

Ciascun docente garantisce il ricevimento studenti in presenza o da remoto, in base alle necessità, rispettando l'orario già determinato e pubblicato. Per i ricevimenti in presenza è richiesto il possesso della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Articolo 4 – Master e corsi di perfezionamento

Le attività didattiche dei corsi per master o di perfezionamento potranno essere svolte in presenza o in modalità online a seconda degli specifici obiettivi formativi.

Per le attività didattiche e per le cerimonie di consegna dei diplomi in presenza è richiesta la **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Articolo 5 – Dottorati di ricerca

Le attività didattiche dei corsi di Dottorato potranno essere svolte in presenza o in modalità online a seconda degli specifici obiettivi formativi.

Per le attività didattiche in presenza è richiesta la **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Articolo 6 – Residenze Universitarie

L'accesso alle Residenze Universitarie Santander e Cascina Moncucco è possibile solo se in possesso della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da covid-19. Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Articolo 7 – Ristorazione

L'accesso ai punti di ristoro, bar e mensa, è possibile solo ai soggetti in possesso della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da covid-19. Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Articolo 8 – Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica. Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari (per studenti) ed extracurriculari (per laureati) presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del portale di Ateneo. Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato.

Articolo 9 - Mobilità Internazionale

La mobilità internazionale incoming e outgoing, per docenti e studenti è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, ivi compreso l'obbligo di possesso della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Articolo 10 – Servizi bibliotecari e altri servizi dell'Ateneo

I servizi bibliotecari e tutti gli altri servizi dell'Ateneo sono fruibili (anche in videoconferenza, ove possibile) su prenotazione, con l'obbligo di possedere la **certificazione verde Covid-19** in corso di validità e di rispettare le norme di sicurezza e distanziamento. I posti nelle sale di consultazione saranno occupabili nella misura di almeno il 50% della capienza.

Articolo 11 - Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo di sicurezza" approvato dall'Ateneo. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono consentirne lo svolgimento in modalità assimilabile allo smart-working, ove le attività stesse siano verificabili e ritenute indifferibili. Come specificato nel Bando qualora le condizioni sanitarie lo consentano, la Direzione Generale si riserva di autorizzare lo svolgimento delle attività in presenza, che dovranno svolgersi secondo quanto stabilito dal Protocollo condiviso di regolamentazione misure di contenimento e contrasto al COVID-19.

Per lo svolgimento di tali attività in presenza è richiesto il possesso della **certificazione verde Covid-19** in corso di validità.

Articolo 12 - Personale docente, tecnico amministrativo: obbligo certificazione covid-19

A partire dall'1 settembre prossimo tutto il personale strutturato dell'Ateneo, docente e tecnico amministrativo, è tenuto a possedere – e se richiesto a esibire – la **certificazione verde Covid 19** in corso di validità. Tale obbligo è richiesto anche per il personale non strutturato che a vario titolo collabori non occasionalmente con l'Ateneo, frequentandone le strutture.

Si ribadisce che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, ma a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore o per avvenuta guarigione da covid-19.

Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Il mancato possesso ed esibizione della **certificazione verde Covid-19** comporta, ai sensi di legge, che “...*il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*” (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21);

Le modalità specifiche di verifica del possesso della **certificazione verde Covid-19** saranno comunicate quanto prima. Tutte le verifiche saranno in ogni caso effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e avendo cura di trattare i dati contenuti nella **certificazione verde Covid-19** nei limiti delle finalità previsti dalla normativa.

Articolo 13 – Eventi, Mostre e Convegni

Per la partecipazione in presenza a Eventi, Mostre e Convegni organizzati in Ateneo è richiesta la **certificazione verde Covid 19** in corso di validità.

Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da covid-19. Per informazioni di dettaglio: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Articolo 14 – Altre disposizioni operative

I servizi di sanificazione saranno garantiti in tutte le aule, con modalità tali da contenere i tempi e non allungare eccessivamente gli intervalli tra le lezioni.

Nelle aule e in tutti gli spazi interni all'Ateneo è obbligatorio l'uso della mascherina.

Articolo 15– Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci a partire dall'1 settembre 2021 e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Articolo 16 - Norme finali

Ai sensi di legge, eventuali frodi o abusi in relazione all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione comporterà inevitabilmente l'obbligo di segnalazione alle competenti Autorità e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Milano, 27 agosto 2021
Reg. al n. 19400

Il Rettore
Prof. Gian Battista Canova
